

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



## **OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2022– Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2021**

Come ogni anno, si comunicano le novità e i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2022 relativo ai redditi 2021.

### **Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti**

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2022) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2021, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell'amministrato defunto.

Le certificazioni (modello Sintetico) da rilasciare ai percipienti saranno rese disponibili entro il termine del 16 marzo 2022, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 14 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Le stesse risulteranno fruibili con le consuete modalità, ovvero tramite pubblicazione sul portale NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione "Archivio documenti" e le funzioni di ristampa "Elaborazione CU online" e "Ultimo Cu elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi" per gli Uffici Responsabili.

Entro il medesimo termine saranno anche trasmesse all'Agenzia delle Entrate le CU 2022 (modello Ordinario).

Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2022 (31 ottobre 2022).

Si evidenzia, che l’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni elaborate in riferimento ai creditori pignorati e agli eredi degli amministrati saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile, che dovrà provvedere in autonomia alla consegna agli intestatari. Al fine di agevolare tale attività sono messi a disposizione degli Uffici, tramite la funzione “*Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi*”, appositi elenchi nominativi per tipologia di percipiente (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori), ottenibili in formato .xls e contenenti tutte le informazioni utili per la consegna.

### **Novità nella CU2022**

Tra le principali novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate nel modello e nelle modalità di compilazione della certificazione si evidenziano:

- **Sezione DETRAZIONI E CREDITI:**

- per i redditi 2021 restano in vigore i benefici di cui al D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, che, laddove spettanti, sono rapportati ai giorni di diritto alle detrazioni riferiti all’intero anno. Il previgente bonus ex D.L. 66/2014 è stato abrogato.

- **Sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI:**

- tale sezione, di nuova introduzione, prevede la sottosezione “REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI” contenente il dettaglio dei compensi erogati da altri sostituti e da questi comunicati al sostituto principale ai fini del conguaglio. Si rappresenta che, laddove il numero dei sostituti secondari sia superiore a due, la stampa del modello CU prevede l’inserimento di una pagina aggiuntiva contenente i soli dati di dettaglio relativi agli ulteriori sostituti.

- **Sezione DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:**

- nella sottosezione “2 INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI” sono stati introdotti i campi 16, 34 e 35 relativi alla gestione Enam.

- **Sezione TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITA’ EQUIPOLLENTI ECC. :**

- sono stati introdotti i campi 812 e 813 per esporre, rispettivamente, il dato del “TFR maturato dall’01/01/2001 al 31/12/2016 e versato al fondo” ed il “TFR maturato dall’01/01/2007 e versato al fondo”.

- **DPCM 27 ottobre 2021 (c.d. defiscalizzazione comparto sicurezza):**

- In applicazione al DPCM 27 ottobre 2021, recante il beneficio per la riduzione dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di Polizia e delle Forze Armate, si è

provveduto al riconoscimento della detrazione in occasione del conguaglio applicato nella mensilità di febbraio 2022.

• **Certificazione ai Giudici onorari di Pace ed ai Viceprocuratori Onorari:**

- come previsto dal Dlgs. n.116 del 13 luglio 2017, nel caso in cui l'amministrato risulti inquadrato in una delle qualifiche afferenti alle categorie in oggetto, con prima decorrenza minore o pari al 15 agosto 2017:
  - i compensi percepiti dal mese di gennaio al mese di luglio 2021 sono stati certificati come REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE e riportati nel punto 4 della CU;
  - i compensi percepiti dal mese di agosto al mese di dicembre 2021 costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, sono certificati nella sezione "CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI", con il punto 1 "Causale" impostato al valore "F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari", in analogia a quanto già operato per gli amministrati inquadrati per la prima volta nelle suddette qualifiche solo successivamente alla data del 15 agosto 2017.

**Applicazione conguagli**

Le voci di conguaglio determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi agli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno di imposta sono le seguenti:

389	Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92
390	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione
394	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito
381	Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
384	Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
382	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto
383	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto
008	Conguaglio Irpef a credito
666	Conguaglio Irpef a debito
669	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)

Tutti i conguagli sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino nei casi in cui il debito ecceda tale importo.

Fanno eccezione i soli conguagli a debito di codice 666 e 669 per i quali, in applicazione delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 29/E del 14 dicembre 2020, è stata attuata, nei casi previsti, la rateizzazione in 8 rate di tutto o di parte del debito relativo al recupero del trattamento integrativo e la

rateizzazione in 10 rate per la quota di conguaglio fiscale a debito corrispondente all'eventuale recupero dell'ulteriore detrazione percepita.

In sede di conguaglio, la procedura provvede a riconoscere la spettanza del trattamento integrativo, dell'ulteriore detrazione fiscale sulla base del reddito definitivo e a determinare il conguaglio relativo a ciascuno dei suddetti istituti rispetto agli importi erogati nell'anno.

Il trattamento integrativo, consistendo in un credito di imposta, è gestito con una specifica voce di conguaglio (669).

L'ulteriore detrazione da corrispondere o da recuperare, invece, essendo una detrazione, impatta sul totale delle detrazioni, generando una minore o maggiore imposta netta da pagare con effetto diretto sul conguaglio IRPEF (666/008).

### **Casi di reateizzazione dei conguagli**

Secondo quanto specificato dalla circolare 29/E del 14 dicembre 2020, nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio sia emerso un **debito di trattamento integrativo che ecceda l'eventuale credito di ulteriore detrazione per un importo superiore a 60 euro**, la quota eccedente viene applicata in 8 rate di pari importo a partire dal mese di febbraio, mentre la quota rimanente, che coincide con il credito di ulteriore detrazione, viene integralmente applicata sulla mensilità di febbraio.

Nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio sia emerso, invece, un conguaglio IRPEF a debito di importo maggiore a 60 euro e contemporaneamente **l'ulteriore detrazione da recuperare sia superiore a 60 euro**, quest'ultimo importo viene ripartito in 10 rate applicate a partire dal mese di febbraio, mentre l'eventuale quota di debito IRPEF eccedente la quota rateizzata viene trattenuta interamente sulla mensilità di febbraio.

### **Rinuncia al trattamento integrativo tramite funzionalità self-service.**

Come noto, l'amministrato, tramite l'apposita funzionalità self service, ha la facoltà di rinunciare al trattamento integrativo, in previsione del superamento della soglia di reddito annuo complessivo previsto dalla normativa per la spettanza del beneficio.

Tuttavia, in sede di conguaglio fiscale, la rinuncia al trattamento integrativo è stata impropriamente estesa anche all'ulteriore detrazione. Ciò ha comportato, nonostante un reddito annuo compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, il mancato riconoscimento dell'ulteriore detrazione spettante ed il recupero di quanto eventualmente percepito nel corso del 2021.

Al fine di porre rimedio a tale problematica, si è provveduto ad operare come di seguito descritto:

- per gli amministrati ai quali, conseguentemente al recupero dell'ulteriore detrazione, è stato applicato un conguaglio irpef a debito rateizzato si è provveduto alla cancellazione delle rate di debito previste da marzo a novembre 2022 e, non appena sarà disponibile la procedura di ricalcolo adeguata per l'anno d'imposta 2021, si procederà centralmente alla rielaborazione del conguaglio ed al contestuale rilascio della nuova Certificazione Unica. Sullo stipendio della mensilità di

rielaborazione, verrà riconosciuto, laddove spettante, anche l'eventuale rimborso della quota di conguaglio impropriamente trattenuta a febbraio.

Gli interessati non dovranno pertanto utilizzare la certificazione che verrà rilasciata il 16 marzo 2022, ma dovranno attendere la rielaborazione e la pubblicazione della nuova Certificazione Unica prima di presentare la dichiarazione dei redditi, come comunicato agli stessi con apposito messaggio nell'area privata del portale NoiPA.

- per le restanti casistiche sotto riportate si è ritenuto opportuno non effettuare alcun intervento:
  1. amministrati per i quali il recupero dell'ulteriore detrazione si è esaurito nella mensilità di febbraio 2022;
  2. amministrati per i quali il recupero dell'ulteriore detrazione è stato integralmente compensato da un credito di irpef, con conseguente applicazione sulla mensilità di febbraio 2022 di un conguaglio complessivamente a rimborso (008);
  3. amministrati che non hanno subito alcun recupero di ulteriore detrazione (non avendola percepita nel corso del 2021) ma che, in assenza della rinuncia al trattamento integrativo, sarebbero risultati aventi diritto in base al reddito annuo effettivo.

In questi ultimi 3 casi, infatti, il rimborso eventualmente spettante verrà direttamente riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, senza dover operare nessuna rettifica ai dati della precompilata, come comunicato agli interessati con apposito messaggio nell'area privata del portale NoiPA.

### **Casi di mancata applicazione dei conguagli**

Per il personale vigente, per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l'indicazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto **469** – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio". Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato.

Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione "Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti", disponibile nel sistema NoiPA sull'applicazione "Gestione Stipendi" e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla "Rata di applicazione" lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

L'emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

Si coglie, infine, l'occasione per riepilogare i criteri utilizzati nell'elaborazione dei modelli CU, nonché le funzioni disponibili nel sistema NoiPA:

### **Rielaborazioni CU**

Si fa presente che qualsiasi movimentazione dei dati relativi all'anno di liquidazione 2021 effettuata tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema, "Gestione da File" o "Gestione singolo beneficiario", produce in automatico una rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.

Si rammenta, invece, che la rielaborazione del modello di Certificazione Unica dovrà essere curata direttamente dagli Uffici Responsabili, mediante la funzione "Elaborazione CU on line" dell'applicazione "Gestione Stipendi", qualora siano gli stessi ad intervenire con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali sui dati relativi all'anno d'imposta 2021. Resta inteso che sarà cura di questa Direzione provvedere alla pubblicazione del nuovo modello sul portale NoiPA.

### **Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima**

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l'aliquota massima da parte degli Uffici Responsabili, questa Direzione effettua il calcolo e l'applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all'applicazione dell'eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

- se l'irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *inferiore* all'irpef calcolata applicando l'aliquota forzata si procede a:
  - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all'imponibile l'aliquota *forzata* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
  - impostazione della casella **472** – "Applicazione maggiore ritenuta" nella Certificazione Unica;
- se l'irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *maggiore* all'irpef calcolata applicando l'aliquota forzata, quest'ultima si considera assente e si procede a:
  - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all'imponibile le aliquote *a scaglioni* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.

Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015.

Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell'aliquota forzata tra calcolo del cedolino e calcolo del conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

- se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
- se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.

### **Personale cessato o beneficiario di soli compensi accessori**

Questa Direzione non ha effettuato conguagli per il personale cessato nel corso dell'anno d'imposta o prima dell'elaborazione delle certificazioni in questione, indicando nelle annotazioni del modello CU "obbligo di dichiarazione dei redditi". Lo stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie.

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno corrente, oltre a non calcolare le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, si è provveduto all'inibizione da centro anche del calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; pertanto la Certificazione Unica prodotta per tale personale riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".

Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio dell'anno corrente e già segnalata nel sistema NoiPA al momento dell'elaborazione della Certificazione Unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

### **Gestione Stipendi - Funzioni di aggiornamento**

Gli Uffici Responsabili potranno rielaborare on line eventuali modelli CU, utilizzando l'apposita funzione presente nel menù di aggiornamento "Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU".

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello. Il sistema provvederà ad esporre automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni "obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Si precisa che nel caso in cui gli Uffici Responsabili intervengano, tramite la funzione di aggiornamento "Debiti vari", sui conguagli risultanti dall'elaborazione da centro o dall'utilizzo della funzione di aggiornamento on line della Certificazione Unica, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata

direttamente dagli uffici, in quanto sarà interrotto, in fase di emissione mensile, l'automatismo relativo al recupero delle corrispondenti somme.

### **Gestione Stipendi – Parametri fiscali**

Si ricorda che attraverso la funzione “Parametri fiscali” è possibile impostare la richiesta di calcolo conguaglio fiscale o stampa modello CU nonché il versamento autonomo dell'Irpef da parte del dipendente.